PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE A COLTURA SPECIALIZZATA DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Art. 8

L'autorizzazione di spesa recata dalla lettera e) dell'art. 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione delle norme di cui all'art. 7 della stessa legge e' aumentata di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1968. L'autorizzazione di spesa di cui alla lettera 1) dell'art. 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, perla concessione di contributi e concorsi di cui all'art. 8 della stessa legge e' aumentata di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1968.

Versione in vigore dal 30 agosto 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche
Estremi	Decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-aziende-agricole-a-coltura-specializzata/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it